**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN**

**PERCORSO DOTTORALE INNOVATIVO AI SENSI DEL DM 352 DEL 9 APRILE 2022**

**NELL’AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO IN**

**SOSTENIBILITà AMBIELTALE E BENESSERE**

**(CUP: F73C22001000006)**

**A.A. 2022/2023, 38° Ciclo**

# TRA

L’università degli studi di Ferrara, C.F. 80007370382, rappresentato dalla Rettrice pro-tempore, nella persona del Prof.ssa Laura Ramaciotti nata a Ferrara il 7 gennaio 1972, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede dell’Università in Ferrara, Via Ludovico Ariosto, n. 35- di seguito denominata “Università”

**E**

L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, codice fiscale 80002210070 – Partita I.V.A. 03613870017 con sede legale in Torino, Via Pio VII n. 9, rappresentato dal Dott. Bruno Bassano, nato a Torino il 19.01.1958 in qualità di Direttore dell’Ente munito dei necessari poteri in virtù della carica ricoperta; a ciò autorizzato alla stipula della presente convenzione.

- di seguito denominata " Ente/Contraente"

- di seguito Università e Società congiuntamente denominate “Parti” e individualmente “Parte"

**PREMESSO**

* vista la Legge n. 240 del 30/12/2010, "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*", e, in particolare, l’art. 19 “Disposizioni in materia di dottorato di ricerca”;
* vista la Legge n. 210 del 03/07/1998, “*Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”,* e, in particolare l'art. 4 comma 6 secondo cui gli oneri per il finanziamento delle borse di studio possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università;
* visto il D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021, recante le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
* visto il Regolamento dell’Università di Ferrara in materia di Dottorato di Ricerca;
* considerato che con Decreto Ministeriale n. 352 del 09/04/2022 (di seguito DM 352/2022) il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito “MUR”), ha attribuito alle università a valere sul PNRR, Missione 4 Componente 2 Investimento 3.3 “*Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese*” una dotazione finanziaria vincolata all’attivazione di borse di dottorato cofinanziate dalle imprese;
* considerato che è interesse dell’Università attivare, per il 38° Ciclo, il Corso di Dottorato di Ricerca in Sostenibilità Ambientale e Benessere, della durata di tre anni, anche al fine di promuovere lo sviluppo dei propri campi di ricerca e di favorire la preparazione di personale in questo settore;
* la normativa vigente in materia consente alle Università di stipulare convenzioni per il finanziamento di borse aggiunti-ve di Dottorato di Ricerca con soggetti pubblici e privati in pos-sesso dei requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica;
* considerato che Ente Parco Nazionale Gran Paradiso è interessata allo svolgimento e allo sviluppo del tema di ricerca “*Studio delle risposte comportamentali alle condizioni di stress indotte dai cambiamenti ambientali e dalle attività di origine antropica in grandi mammiferi - Study of behavioural responses to stress conditions induced by environmental changes and anthropogenic activities in large mammals*” e intende instaurare con l’Università un rapporto di collaborazione al fine di integrare la formazione assicurata dall’Università con quella che sarà effettuata internamente all’ente;
* che la tematica di ricerca proposta risulta coerente con le finalità e i criteri di ammissibilità di cui agli articoli 2 e 6 del DM 352/2022 e in particolare con l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm) secondo cui sono escluse dalla possibilità di ricevere finanziamenti le attività dedicate alla ricerca e innovazione “brown”, che riguarda ad esempio fonti fossili, gas naturali esclusi dall’Allegato III della Guida Tecnica DNSH, inceneritori, trattamento biologico meccanico e discariche;

tutto ciò premesso, le Parti come in epigrafe indicate e domiciliate

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, concorrendo a formare la vincolante volontà delle Parti.

**ART.2 - Definizioni**

1. Ai fini della presente convenzione le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:
2. “Background”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una parte prima dell’avvio dell’attività oggetto della presente convenzione;
3. “Sideground”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una parte durante il periodo di efficacia della presente convenzione ma non in esecuzione dello stesso;
4. “Diritti di Proprietà Industriale”: indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni ovvero il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le opere del disegno industriale, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate (know how), le nuove varietà vegetali;
5. “Diritti di Proprietà Intellettuale”: indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 –Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale;
6. “Risultati”: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione dell’attività di ricerca oggetto della presente convenzione e in ragione di essa;
7. “Open science”: approccio al processo scientifico basato sulla cooperazione e sulle nuove modalità per diffondere la conoscenza, migliorare l'accessibilità e la riusabilità dei risultati della ricerca mediante l'utilizzo di tecnologie digitali e nuovi strumenti di collaborazione;
8. “Principi FAIR Data”: insieme di principi, linee guida e migliori pratiche atti a garantire che i dati della ricerca siano Findable (Reperibili), Accessible (Accessibili), Interoperable (Interoperabili) e Re-usable (Riutilizzabili), nel rispetto dei vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio “il più aperto possibile e chiuso solo quanto necessario”.

**ART. 3 – Finalità**

1. Nell’ambito delle risorse assegnate, a valere sul PNRR - Missione 4 (“Istruzione e ricerca”) – Componente 2 (“Dalla ricerca all’impresa”), Investimento 3.3. finalizzate al cofinanziamento al 50 per cento di borse per dottorati innovativi, L’università si impegna a bandire una borsa di studio co-finanziata nella misura di cui all’art. 5 da *Ente Parco Nazionale Gran Paradiso* finalizzata allo svolgimento del progetto di ricerca *Studio delle risposte comportamentali alle condizioni di stress indotte dai cambiamenti ambientali e dalle attività di origine antropica in grandi mammiferi - Study of behavioural responses to stress conditions induced by environmental changes and anthropogenic activities in large mammals*” da svolgersi nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in Sostenibilità Ambientale e Benessere;
2. Il dottorando svolgerà l’attività prevalentemente presso l’Università ovvero presso la sede del Dipartimento di Studi Umanistici di via Paradiso, n. 12 - Ferrara, ovvero presso istituzioni di ricerca italiane e straniere.
3. Ai sensi del D.M. 352/2022, è previsto lo svolgimento di un periodo obbligatorio di studio e ricerca minimo di sei (6) mesi e massimo di diciotto (18) mesi presso l’Ente. È altresì previsto lo svolgimento di periodi di studio e ricerca all’estero da un minimo di sei (6) mesi ad un massimo di diciotto (18) mesi.
4. *Ente Parco Nazionale Gran Paradiso* si impegna pertanto ad ospitare il dottorando per lo svolgimento e il completamento del suddetto periodo obbligatorio di studio e ricerca nell’Ente. L’articolazione dell’impegno temporale verrà concordata con il Coordinatore del Corso di Dottorato e con il dottorando.
5. Detta borsa si intende messa a concorso secondo le vigenti disposizioni di legge e in particolare quelle contenute nel DM 352/2022 e nel Regolamento in materia di Dottorato dell’Università, tenendo presente che per la suddetta borsa sarà utilizzata la graduatoria del relativo concorso fino alla copertura dei posti disponibili compreso quello finanziato da *Ente Parco Nazionale Gran Paradiso;*
6. Il conferimento della borsa di studio non dà comunque luogo alla costituzione di rapporti di lavoro con *Ente Parco Nazionale Gran Paradiso* e con l’Università.

**ART. 4 – Impegni dell’Università**

1. All’inizio del corso l’Università individuerà un/a supervisore accademico/a per il/la dottorando/a, nominato/a dal Collegio, che supervisionerà in modo continuativo le attività formative e di ricerca in collaborazione con il/la tutor aziendale.
2. Come previsto dal Regolamento di Ateneo e dal Regolamento interno del Corso, al termine di ogni anno, il Collegio valuterà l’attività svolta dal/la dottorando/a e si esprimerà in merito all’ammissione all’anno di corso successivo.
3. In caso di non ammissione all'anno successivo, di esclusione o rinuncia del/la dottorando/a, l'Università ne darà tempestiva comunicazione all’Ente attraverso l’indirizzo di posta certificata parcogranparadiso@pec.pngp.it*.*
4. Al/la dottorando/a di cui alla presente convenzione che abbia superato l’esame finale, svolto secondo le disposizioni normative vigenti, l’Università rilascerà il titolo di Dottore di Ricerca in Sostenibilità Ambientale e Benessere.

**ART. 5 – Impegni dell’Ente**

1. *Ente Parco Nazionale Gran Paradiso* si impegna ad erogare all’Università per l'attivazione della borsa di studio di cui trattasi la somma di € Quarantaquattromilanovecentonovantasette,99 (€ 44.997,99), al netto di eventuali ulteriori oneri, secondo le modalità indicate al successivo art. 6.
2. La cifra di cui sopra è comprensiva delle somme necessarie a co-finanziare al 50% il pagamento della borsa di studio su base triennale così come definita dal Consiglio di Amministrazione dell’Università, dei contributi previdenziali INPS di cui alla legge 335/95 e successive modificazioni, compreso l’importo della maggiorazione del 50% della borsa di studio per periodi di permanenza all’estero del dottorando nonché delle somme necessarie ad assicurare a ciascun dottorando un budget per lo svolgimento dell’attività di ricerca in Italia e all’estero di importo non inferiore al 10% della borsa medesima, ai sensi dell’art. 9 del DM n. 226/2021.
3. Qualora per disposizioni di legge o per provvedimenti emessi dal Ministero l'importo della borsa di studio venisse aumentato, *Ente Parco Nazionale Gran Paradiso* si impegna a versare all’Università l'ulteriore somma necessaria al pagamento del predetto incremento. Il versamento di quanto sopra previsto dovrà essere effettuato a favore dell’Università entro trenta giorni dalla relativa comunicazione inviata mediante posta elettronica certificata (pec) o lettera raccomandata A/R da parte dell’Università.
4. Il periodo che il/la beneficiario/a della borsa di dottorato trascorrerà presso *Ente Parco Nazionale Gran Paradiso* non si configura come rapporto di lavoro.
5. *Ente Parco Nazionale Gran Paradiso* si impegna altresì ad individuare un/a tutor aziendale che collaborerà in maniera continuativa con il/la supervisore accademico/a nella gestione e nel controllo delle attività formative e di ricerca svolte dal/la dottorando/a nonché a mettere a disposizione del/la dottorando/a le strutture e le risorse necessarie, senza costi aggiuntivi per l'Università per lo svolgimento delle attività di formazione e ricerca presso i propri locali.

**ART. 6 - Cofinanziamento della borsa e altri oneri**

1. L’importo di cui all’art. 5 sarà versato all’Università in tre rate annuali secondo le seguenti scadenze:

* euro € 14.980,12 entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione da parte dell’Università della generalità del/la dottorando/a fruitore/trice della/e borsa per l’esercizio 2022/2023;
* euro € 10.000,00 entro il 31 dicembre 2023 per l’esercizio 2023/2024;
* euro € 10.000,00 entro il 31 dicembre 2024 per l’esercizio 2024/2025.

*Ente Parco Nazionale Gran Paradiso* verserà all’Università le somme necessarie a coprire la maggiorazione del 50% dell’importo della borsa di studio fino ad un massimo di € 10.017,87 in relazione ed in proporzione agli eventuali periodi di formazione all’estero effettuati dal dottorando. L’eventuale somma dovuta annualmente sarà richiesta a consuntivo dall’Università a conclusione di ciascun anno di corso e il versamento dovrà essere effettuato da *Ente Parco Nazionale Gran Paradiso* entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa comunicazione Inviata tramite PEC da parte dell’Università di Ferrara

1. Qualora per disposizioni di legge o per provvedimenti emessi dal Ministero l'importo della borsa di studio venisse aumentato, *Ente Parco Nazionale Gran Paradiso* si impegna a versare all’Università l'ulteriore somma necessaria al pagamento del predetto incremento. Il versamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla relativa entro 30 (trenta) giorni dalla formale richiesta dell’Università mediante **Pago PA** o **Tesoreria Unica.**

**ART. 7 – Mancata assegnazione, decadenza o rinuncia**

1. Qualora la borsa di studio non possa essere assegnata per mancanza di candidati/e idonei/e nella graduatoria di merito del concorso, l’Università ne darà comunicazione scritta a *Ente Parco Nazionale Gran Paradiso* attraverso l’indirizzo di posta certificata parcogranparadiso@pec.pngp.it al termine dello stesso.
2. Qualora il/la borsista decada o rinunci al corso di Dottorato durante la frequenza ovvero rinunci al beneficio della borsa, l’Università ne darà comunicazione scritta a *Ente Parco Nazionale Gran Paradiso* e da tale comunicazione la presente convenzione si intenderà risolta.
3. L’Università si impegna a restituire a *Ente Parco Nazionale Gran Paradiso* eventuali somme già erogate dalla stessa e non corrisposte al/la borsista, fatta salva la quota di budget per l’attività di ricerca già utilizzata.

**ART. 8 - Collaborazione scientifica e didattica**

1. Il conferimento della borsa di studio oggetto della presente Convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro né con l'Università né con *Ente Parco Nazionale Gran Paradiso*, né a valutazioni ai fini di progressione di carriera giuridica e/o economica.
2. Per l’attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, le Parti concordano che rappresentanti di *Ente Parco Nazionale Gran Paradiso* potranno essere invitati a prendere parte, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio che avranno ad oggetto argomenti di eventuale interesse.

**ART. 9 - Proprietà intellettuale e divulgazione dei risultati**

1. Ciascuna Parte rimane titolare del proprio Background, da intendersi come specificato al precedente art 2.
2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 1, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell’ambito del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione della sua esecuzione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di ricerca. Tale diritto si intende conferito per la sola durata della presente Convenzione, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a soggetti terzi.
3. Le Parti convengono sin d’ora ed accettano la titolarità esclusiva in capo all’Università di qualunque eventuale risultato, brevettabile o tutelabile attraverso altre privative e, dunque, di tutti i Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale relativi ad essi, derivanti dall’attività inventiva del/la dottorando/a nell’ambito della presente Convenzione, fatto comunque salvo il diritto morale spettante al/alla dottorando/a.
4. Nel caso in cui, oltre al/la dottorando/a, abbia partecipato all’attività inventiva nell’ambito della presente Convenzione anche personale dell’Ente, le Parti convengono sin d’ora e accettano la titolarità congiunta di qualunque eventuale Risultato, brevettabile o tutelabile attraverso altre privative e, dunque, di tutti i Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale relativi ad essi, fatto comunque salvo il diritto morale degli inventori/autori stessi.
5. Le Parti si impegnano a favorire la valorizzazione dei Risultati e a garantire la tutela della proprietà intellettuale, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 4, lett. h) di cui al DM 352/2022. Nel caso in cui i Risultati condivisi possano essere oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs. N. 30 del 10/02/2005 e/o della L. 22 aprile 1941, n. 633 e le Parti intendono depositare una domanda di brevetto o altra privativa, la gestione in comune dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sarà regolata da separato accordo tra le Parti. Nel caso in cui una Parte non intenda depositare domanda di brevetto o altra privativa, sarà in ogni caso tenuta a conformarsi alle disposizioni sulla riservatezza dei risultati tutelabili finché l’altra Parte non avrà espletato la procedura di protezione.
6. L’Università si riserva il diritto di utilizzo dei risultati per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale, l’Ente potrà utilizzare gli eventuali risultati delle attività realizzate dal/la dottorando/a previo espresso accordo con l’Università.
7. Prima dell’avvio della ricerca, l’Università si impegna a far sottoscrivere al/la dottorando/a la dichiarazione di riservatezza e cessione dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale allegata alla presente Convenzione (Allegato A).
8. Nel caso di risultati di particolare interesse scientifico, le Parti potranno divulgarli in forma scritta o orale, congiuntamente o disgiuntamente previa autorizzazione scritta dell’altra Parte, a cui sarà sottoposto il testo da pubblicare o la presentazione da divulgare in forma orale.
9. La richiesta di autorizzazione alla divulgazione in forma scritta o orale e la relativa autorizzazione potranno avvenire tramite scambio di email dagli indirizzi email istituzionali del supervisore accademico e del tutor aziendale.
10. L’altra Parte dovrà rispondere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta di autorizzazione. Trascorso tale termine senza risposta scritta, l’autorizzazione verrà considerata concessa. La divulgazione dei risultati e dei relativi dati non dovrà essere irragionevolmente negata o ritardata e la pubblicazione avverrà nel rispetto dell’approccio *Open science* e dei principi *FAIR Data*, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 4, lett. h) di cui al DM 352/2022. In caso di Risultati di titolarità di una sola Parte sarà cura della Parte titolare degli stessi divulgare i risultati e i relativi dati nel rispetto dei richiamati principi. Qualora la divulgazione possa pregiudicare la protezione dei risultati e gli obblighi di confidenzialità eventualmente vigenti tra le Parti, la Parte che ne ravvisi il possibile pregiudizio può concedere l'autorizzazione previa eliminazione e/o modificazione di parte delle informazioni e l'altra Parte si impegna a pubblicare il testo o divulgare la presentazione in accordo alle richieste.
11. *Ente Parco Nazionale Gran Paradiso* è consapevole che l’Università ha l’obbligo di depositare copia della tesi di dottorato nella banca dati ministeriale e nelle biblioteche nazionali, ai sensi dell’art. 14 del D.M. n. 226/2021.

**ART. 10 – Tesi di dottorato**

1. A ulteriore specificazione di quanto disposto dal precedente art. 8 (“Proprietà intellettuale dei risultati di ricerca e pubblicazioni”), le Parti convengono che le tesi di dottorato sono in ogni caso soggette alle procedure di deposito di cui all’art. 8 della Policy sull’accesso aperto (open access) alla letteratura scientifica, approvata dal Senato accademico in data 28/04/2015, al fine di garantirne la conservazione e la pubblica consultabilità, in conformità alle Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti approvate il 23 novembre 2007 dalla Commissione Biblioteche della CRUI.
2. I/Le dottorandi/e ammessi/e a sostenere l’esame finale devono depositare la loro tesi nel Catalogo di Ateneo (IRIS), entro i dieci giorni antecedenti la discussione. La tesi viene resa visibile (e dunque pubblicamente consultabile), non appena effettuata la procedura di validazione da parte degli amministratori dell’archivio salvo eventuali periodi di embargo (della durata massima di 24 mesi) previsti per tesi contenenti dati tutelati dal segreto industriale e/o diritti di pubblicazione.

**ART. 11 - Copertura assicurativa**

1. Limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al Dottorato svolte anche presso altre strutture, i dottorandi e le dottorande sono coperti dall'Università con assicurazione INAIL ex D.M. 10.10.1985 “Regolamentazione della gestione per conto dello stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’INAIL” (Circolare INAIL n. 20 del 01 aprile 1987) integrata con assicurazione privata contro gli infortuni e per responsabilità civile.

**ART. 12 – Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori**

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) e s.m.i, l’Università e *Ente Parco Nazionale Gran Paradiso* che ospitano il dottorando/la dottoranda, sono individuati quali datori di lavoro e pertanto sono soggetti agli obblighi previsti dall’art. 20 del citato decreto.
2. L’impresa provvede a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle ricerche e garantisce la sicurezza dei propri locali e laboratori.
3. Il personale delle Parti, i dottorandi e le dottorande sono tenuti a rispettare le disposizioni di legge vigenti, i regolamenti e le disposizioni interne fornite dai responsabili della struttura ospitante in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
4. In caso di infortunio e/o di danni a terzi durante lo svolgimento dell’attività prevista nella presente convenzione, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente l’evento affinché possano essere avviate, nei termini di legge, le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio/sinistro).

**ART. 13 – Informazioni sul trattamento dei dati personali**

1. I dati personali degli interessati (es. dottorandi) saranno trattati da *Ente Parco Nazionale Gran Paradiso* e dall’Università in qualità di autonomi Titolari, per le finalità della presente Convenzione in conformità alle disposizioni del Regolamento 2016/679/EU (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018, nonché alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti congiuntamente "Normativa sulla protezione dei dati personali applicabile").
2. Per l’esecuzione della presente convenzione le Parti potranno scambiarsi e/o comunicarsi dati personali (es: borsisti, dipendenti e/o collaboratori delle rispettive Parti) esclusivamente per i trattamenti e per le finalità connessi alla convenzione: a seguito di tale comunicazione di dati, ciascuna Parte diviene, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla protezione dei dati personali applicabile, autonomo Titolare dei relativi trattamenti che effettuerà.
3. Le Parti, ognuna per quanto di rispettiva competenza nell’ambito della presente convenzione, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa sulla protezione dei dati personali applicabile, imputabili esclusivamente a ciascuna Parte.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi alle sole Parti contrattuali (es: referenti, rappresentanti legali, dipendenti) raccolti e scambiati nell’ambito della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità di conclusione ed esecuzione della stessa e comunque nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali applicabile.
5. Il trattamento di tali dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento da ciascuna Parte. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in esecuzione di obblighi legge e/o di un provvedimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e/o Giudiziaria. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE.
6. Il conferimento dei dati personali è indispensabile ai fini della conclusione ed esecuzione della presente convenzione. Il mancato conferimento dei dati preclude la conclusione della stessa.
7. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità sopraindicate e comunque sino all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dagli obblighi in tema di archiviazione e conservazione previsti dalla normativa vigente.
8. Le Parti dichiarano di garantirsi reciprocamente nonché agli interessati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal GDPR. Resta salvo il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
9. I dati di contatto dei Titolari ai fini del presente articolo sono rispettivamente i seguenti:

* Università degli Studi di Ferrara, via L. Ariosto, 35, 44121 - Ferrara; PEC: [ateneo@pec.unife.it](mailto:ateneo@pec.unife.it) - Ufficio Sicurezza Via Fossato di Mortare, n. 64, tel. 0532.455195, mail [infortuni@unife.it](mailto:infortuni@unife.it) .
* Ente Parco Nazionale Gran Paradiso –Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), Avv. Massimo Ramello, Telefono: 01311826681 - E-mail: [parco.granparadiso@gdpr.nelcomune.it](mailto:parco.granparadiso@gdpr.nelcomune.it) - Pec: [dpo@pec.gdpr.nelcomune.it](mailto:dpo@pec.gdpr.nelcomune.it).

Una informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile al seguente link: https://privacy.nelcomune.it/pngp.it

**.**

**ART. 14 - Controversie**

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione e attuazione della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo amichevole, per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all’esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara.

**ART. 15 - Durata**

1. La presente convenzione, che sarà perfezionata mediante sottoscrizione digitale (ex art. 24, commi 1 e 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”) e invio a mezzo posta elettronica certificata, si intende in vigore dalla data di apposizione dell’ultima sottoscrizione e si conclude a seguito della discussione della tesi da parte del/della dottorando/a.

**ART. 16 - Oneri fiscali**

1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, sin dall’origine ed in misura fissa, ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa – parte prima – annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi oneri sono a carico dell’Ente.
2. Sarà sottoposta a registrazione soltanto in caso d’uso ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

**ART. 17 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente specificato dalla presente Convenzione si fa riferimento alle norme contenute nel D.M. n. 45/2013, al Regolamento dell’Università degli Studi di Ferrara in materia di Dottorato di Ricerca, al Regolamento interno del Corso di Dottorato in Sostenibilità Ambientale e Benessere nonché alla normativa vigente in materia.

Ferrara, lì

|  |  |
| --- | --- |
| ***Università degli Studi di Ferrara*** | ***Ente Parco Nazionale Gran Paradiso*** |
|  |  |
| *La Rettrice*  *Prof. ssa Laura Ramaciotti* | *Il Direttore*  *Dott. Bruno Bassano* |